

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA TENNIS CLUB BORGOTREBBIA**

In Piacenza, Via Carlo Agosti n. 16, si è riunita il 21 dicembre 2021 alle ore 18:00 l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB BORGOTREBBIA in prima convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

- Modifica atto costitutivo
- Modifica Statuto

Sono presenti i soci fondatori:

- PAGANI SILVANA
- DE NARDIS ANTONIO
- CERRI CAROLA

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Pagani Silvana, la quale a sua volta nomina Segretario il Sig. De Nardis Antonio. Il Presidente illustra i motivi per i quali si è resa necessaria la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, in particolare ai fini della correzione di alcune imprecisioni e ai fini dell'affiliazione alla Federazione Italiana Tennis, pur non mutando gli scopi finali dell'associazione stessa.

Continuando nella sua esposizione, il Presidente illustra i punti dell'atto costitutivo che intende modificare ed in particolare:

- Inserimento della figura del Segretario tra gli organi sociali
- Il rendiconto annuale economico-finanziario da predisporre entro il 31 marzo di ogni anno
- Affiliazione alla Federazione Italiana Tennis

Il Presidente prosegue nella sua esposizione e propone ai soci la modifica dello Statuto dell'associazione, in particolare richiedendo di adottare un nuovo Statuto adeguato ai principi informativi previsti dalla Stessa Federazione Italiana Tennis.

Previa lettura e dopo breve discussione all'unanimità dei presenti si approva il nuovo Atto Costitutivo e il Nuovo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Borgotrebbebia che di seguito vengono esposti.



*Pagani Silvana*  
*De Nardis Antonio*  
*Cerri Carola*

**ATTO COSTITUTIVO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**TENNIS CLUB BORGOTREBBIA**

L'anno 2021, il giorno quindici del mese di settembre i Signori:

- **Pagani Silvana** nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 04/10/1962 e residente a Piacenza (PC) in Strada dell'Aguzzafame n.65 C.F. PGNSVN62R44D611X;
- **De Nardis Antonio** nato a Lanciano (CH) il 11/07/1975 e residente a Rottofreno (PC) in Via Alessandro Volta n. 1 C.F. DNRNTN75L11E435U;
- **Cerri Carola** nata a Piacenza (PC) il 26.04.1994 e residente a Rottofreno (PC) in Via Gandhi n.15 C.F. CRRCL94D66G535J;

convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1)**

Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB BORGOTREBBIA" in breve "A.S.D. TENNIS CLUB BORGOTREBBIA".

Lo statuto stabilisce che l'adesione è libera e che il funzionamento del medesimo è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sono elettive e che non vi è scopo di lucro.

**Articolo 2)**

L'Associazione ha sede in Via Carlo Agosti n.16 in Piacenza (PC) C.A.P. 29121. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

**Articolo 3)**

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo.

**Articolo 4)**

Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Segretario.

**Articolo 5)**

La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

**Articolo 6)**

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 7)**

*[Handwritten signatures of the founders: Pagani Silvana, De Nardis Antonio, Cerri Carola, and a fourth signature.]*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 31.03 dell'anno successivo.

#### Articolo 8)

A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente **Pagani Silvana**, Vice Presidente **De Nardis Antonio**, Segretario **Cerri Carola**, i quali accettano le rispettive cariche.

#### Articolo 9)

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconosciuti CONI ed iscritte al Registro Nazionale del CONI, ed in particolare alla Federazione Italiana Tennis.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Presidente: **Pagani Silvana**  
Vice Presidente: **De Nardis Antonio**  
Segretario: **Cerri Carola**

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB BORGOTREBBIA

#### TITOLO I - COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

##### Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita una Associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ., sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Borgotrebba", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine di "Associazione".
2. L'associazione si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale ed i suoi soci non hanno fine di lucro.

##### Articolo 2 - Sede

1. La associazione ha sede legale a Piacenza (PC) e sede sportiva a Piacenza (PC).

##### Articolo 3 - Scopi

- 1) La associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del TENNIS e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
  - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre; ovvero
  - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
- 2) La associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Ottobre di ciascun anno.
- 3) La associazione ha, inoltre, tra le sue finalità:
  - a) l'organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di attività e attrezzature sportive, gestione bar e ritrovi sociali, culturali, ricreative e attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
  - b) la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché l'organizzazione di corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
  - c) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
- 4) La associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde o attrezzate, e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

##### Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'assemblea dei soci, come previsto dall'art. 33 del presente statuto.

##### Articolo 5 - Affiliazione

1. La associazione potrà richiedere l'affiliazione alla Federazione Italiana Tennis (FIT) e, nel caso, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio direttivo può associarsi, in seguito, anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o ricreativi, per i quali esplicitamente, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti della FIT o di qualsiasi altra disciplina o Ente di promozione sportiva cui, l'associazione, sarà affiliata.
2. La associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle federazioni e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una federazione.

3. I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una federazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa ed agli altri affiliati.

#### Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

1. La associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale delle federazioni a cui sarà affiliata, per delega del Consiglio Nazionale del CONI.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che siano imposte dalla Legge o richieste dal CONI o dalle federazioni a cui sarà affiliata.

### TITOLO II - ASSOCIATI

#### Articolo 7 - Associati iscritti - Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli *associati iscritti* ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività, non hanno diritto di voto se non risultano anche soci iscritti.

#### Articolo 8 - Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) presentazione della domanda;
  - b) pagamento dei contributi associativi, comprensivo del costo della tessera federale Atleta non agonista (per chi pratica attività sportiva) o socio (per chi non pratica alcuna attività sportiva);
  - c) accettazione senza riserve del presente statuto, degli altri regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;
  - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.
2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.
3. Il Consiglio direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

#### Articolo 9 - Tesseramento

1. Tutti gli associati iscritti devono essere annualmente tesserati alla FIT ed agli altri Enti a cura dell'associazione.

#### Articolo 10 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato si perde:
  - a) per dimissioni presentate per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno, con validità dall'1° gennaio successivo;
  - b) per morosità secondo i termini fissati dal presente statuto;
  - c) per radiazione pronunciata dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento e comunque per comportamenti considerati incompatibili con l'ulteriore appartenenza all'associazione, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che può ricorrere entro 30 giorni ad un collegio arbitrale.

### TITOLO III - ORGANI SOCIALI

#### Articolo 11 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente
  - c) il Consiglio direttivo;
  - d) il Segretario;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.
3. Tutti gli incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio direttivo che li ha conferiti.
4. Le cariche sociali e gli incarichi sono conferibili.

#### Articolo 12 - Assemblea

1. L'assemblea degli associati, iscritti, è sovrana; è convocata dal Consiglio direttivo, con avviso inviato, a mezzo posta semplice, agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la Sede sociale.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco analitico degli argomenti da trattare.
3. L'assemblea è convocata obbligatoriamente, per l'approvazione del conto di gestione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno; può riunirsi in qualsiasi momento, su richiesta motivata e con l'indicazione analitica degli argomenti da trattare, di almeno un terzo degli associati, iscritti, aventi diritto di voto o della metà meno uno dei consiglieri in carica.

#### Articolo 13 - Partecipazione all'assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti e in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato, iscritto, all'assemblea è strettamente personale; ciascun socio dispone di un solo voto e non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

#### Articolo 14 - Costituzione dell'assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita:
  - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati iscritti aventi diritto al voto;
  - b) in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati iscritti presenti, aventi diritto al voto.

#### Articolo 15 - Attribuzioni dell'assemblea

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:
  - a) approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
  - b) eleggere e revocare il Consiglio direttivo;
  - c) approvare il rendiconto consuntivo di gestione e lo stato patrimoniale;
  - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;

Carde  
Poggi  
S. Wang

- e) decidere su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
  - f) deliberare le modificazioni statutarie;
  - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

#### Articolo 16 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'assemblea, se non altrimenti stabilito, sono assunte con voto palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi (esclusi in ogni caso agli astenuti).
2. I verbali assembleari sono conservati a cura del presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

#### Articolo 17 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati iscritti maggiorenni aventi diritto al voto e che non siano considerati professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l'associazione è iscritta.
2. Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d'affari con l'associazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire analoga carica in altre associazioni o società sportive tennistiche.
4. Tutte le cariche sociali sono conferibili e sono conferite ed accettate a titolo gratuito; danno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.

#### Articolo 18 - Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri, compreso il presidente, nel numero determinato dall'assemblea, su proposta del Consiglio stesso o degli associati, immediatamente prima della votazione elettiva.
- 2) Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente e nomina il segretario.
- 3) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del presidente; può riunirsi ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
- 4) Il Consiglio direttivo resta in carica fino al giorno dell'assemblea dei soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio.
- 5) Quando, per qualsiasi ragione, viene a mancare un componente del Consiglio, egli è sostituito, fino alla scadenza normale del mandato:
  - a) dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni, se la mancanza si verifica tra l'elezione e la prima riunione valida;
  - b) da altro membro eletto dalla prima assemblea dei soci successiva, in tutti gli altri casi.
- 6) Il Consiglio direttivo si scioglie:
  - a) alla scadenza del mandato;
  - b) quando la sua revoca venga votata in assemblea da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
  - c) quando i suoi componenti rimangano in numero inferiore alla maggioranza.

#### Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro il Consiglio direttivo:
  - a) predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
  - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
  - c) stabilisce la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea;
  - d) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
  - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
  - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
  - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
  - h) delibera i provvedimenti di ammissione e propone quelli di radiazione degli associati.

#### Articolo 20 - Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

#### Articolo 21 - Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
2. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente o della vacanza della carica.

#### Articolo 22 - Segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, cura l'esazione delle entrate, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, l'adempimento di tutte le mansioni di segreteria.

### TITOLO IV - DISCIPLINA E VERTENZE

#### Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la FIT, sia gli altri Enti cui l'associazione sarà Affiliata, sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 24 e 25 indipendentemente gli uni dall'altra.

#### Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
  - a) ammonizione;
  - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  - c) proposta di radiazione all'assemblea dei soci.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.
3. Tutti i provvedimenti inflitti sono appellabili di fronte al collegio arbitrale.

#### Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari della FIT, e/o altri

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

1. Gli organi di giustizia della FIT, o degli altri enti a cui l'associazione aderirà, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
  - a) dell'associazione;
  - b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
  - c) dei tesserati FIT dell'associazione.

#### Articolo 26 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della FIT, o altri

1. La associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FIT, o dagli altri enti cui è affiliata.

#### Articolo 27 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna -

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle federazioni a cui l'associazione aderisce.
2. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
4. Il Consiglio direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
5. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.
6. Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
8. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### Articolo 28 - Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito di tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'associazione aderirà.
2. In difetto di accordo, la nomina del presidente è demandata al presidente del Comitato regionale di una delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria dell'associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

### TITOLO V - FONDO COMUNE - BILANCIO

#### Articolo 29 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
  - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
  - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
  - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
  - a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
  - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

#### Articolo 30 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate, stabilite e regolate nel regolamento interno con delibera del Consiglio direttivo.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei trenta giorni successivi dalla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati, dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre dodici mesi comporta la cancellazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio direttivo.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### Articolo 31 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 30 Novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la Sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi delle disposizioni di Legge in materia, e devono restare a disposizione degli associati presso la Sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

#### Articolo 32 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatto il dovuto accantonamento, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.
2. Durante la vita dell'associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od

- avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

#### TITOLO VI = SCIoglIMENTO

##### Articolo 33 - Obblighi di carattere economico - Scioglimento

- 1) Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione avvengono:
- di diritto, quando l'associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
  - per deliberazione dell'assemblea dei soci, a maggioranza di quattro quinti dei votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
- 2) In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci maggiori d'età, anche se non in regola con il pagamento dei contributi associativi.
- 3) L'assemblea delibera contestualmente anche sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e sulla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali preferibilmente sportivi.
- 4) I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati

##### Articolo 34 - Statuto e regolamenti

- Il presente statuto può essere modificato o abrogato dall'assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno un quarto del totale dei soci aventi diritto al voto
- È facoltà del Consiglio direttivo emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi.
- L'osservanza di tutti i regolamenti è rigorosamente obbligatoria per i soci e per gli aggregati.

#### TITOLO VII = DISPOSIZIONE FINALE

##### Articolo 35 - Richiamo normativo

- Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed a quelle delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, in quanto compatibili.

Terminata la lettura i soci esortano il Presidente a depositare presso l'Agenzia delle Entrate competente la presente assemblea straordinaria che ha modificato l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'associazione. Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno chiedendo più la parola chiude la presente assemblea straordinaria alle ore 19:15 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

*Pizzari Silvio*

Il Segretario

*[Signature]*

Il Socio Fondatore

*[Signature]*

